

RIENTRO IN SERVIZIO – CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE DEL 12.4.2021

CASI	CASI: DETTAGLIO	MODALITA' DI VERIFICA NEGATIVIZZAZIONE	RISCONTRI PER IL RIENTRO IN SERVIZIO	ESITO FINALE PER RIENTRO IN SERVIZIO
Lavoratore positivo	con sintomi gravi e ricovero	Negativizzazione con test molecolare	Visita del Medico Competente ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.Lgs. n. 81/2008 (visita per rientro dopo 60 gg. di malattia per verifica idoneità alla mansione e per valutare profili specifici di rischiosità)	Ad esito positivo della visita presso il Medico Competente può riprendere il servizio, secondo le indicazioni dallo stesso fornite, alternativamente <ul style="list-style-type: none"> • in presenza • in lavoro agile
	sintomatico ma con sintomi non gravi e che non hanno richiesto il ricovero ospedaliero	Isolamento da almeno dieci giorni dalla comparsa dei sintomi e negativizzazione certificata da test molecolare eseguito dopo almeno tre giorni senza sintomi	Il riscontro negativo deve essere inviato dal lavoratore, anche in modalità telematica, alla casella fm.81.covid@comune.milano.it a cui accede il Medico Competente che ne informa il Datore di Lavoro Non è richiesta la Visita del Medico Competente ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.Lgs. n. 81/2008, salvo che sia richiesta dal lavoratore.	Previo benessere del Medico Competente, Il lavoratore può rientrare in servizio
	asintomatico	Isolamento di almeno dieci giorni dalla data della accertata positività. A seguire occorre un test molecolare con risultato negativo	Il riscontro negativo deve essere inviato dal lavoratore, anche in modalità telematica, alla casella fm.81.covid@comune.milano.it a cui accede il Medico Competente che ne informa il Datore di Lavoro	Previo benessere del Medico Competente, Il lavoratore può rientrare in servizio N.B. : Qualora in famiglia vi siano ancora soggetti positivi non devono essere considerati alla stregua di "contatti stretti" con obbligo di quarantena.

			Non è richiesta la Visita del Medico Competente ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.Lgs. n. 81/2008, salvo che sia richiesta dal lavoratore.	
	<p>a lungo termine. Sono coloro i quali non hanno più sintomi da una settimana, ma continuano a risultare positivi ai test molecolari</p>	<p>Interrompe l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi, ma non può rientrare in servizio sino alla certificazione di negatività emessa a seguito di test (molecolare o antigenico) effettuato presso una struttura pubblica e/o accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.</p> <p>Il periodo intercorrente fra la fine dell'isolamento e l'accertamento della negativizzazione potrà essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effettuato in lavoro agile, se compatibile con la propria attività; • coperto da certificazione medica di malattia rilasciato dal MMG 	<p>Il riscontro negativo deve essere inviato dal lavoratore, anche in modalità telematica, alla casella fm.81.covid@comune.milano.it a cui accede il Medico Competente che ne informa il Datore di Lavoro.</p> <p>Non è richiesta la Visita del Medico Competente ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.Lgs. n. 81/2008, salvo che sia richiesta dal lavoratore.</p>	<p>Previo benessere del Medico Competente, Il lavoratore può rientrare in servizio</p>

<p>Contatto stretto asintomatico</p>		<p>Informa il proprio MMG che potrà rilasciare certificato medico di malattia. In alternativa il lavoratore può lavorare in modalità agile.</p>	<p>Riscontro negativo effettuato con test (molecolare o antigenico) trascorsi almeno dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo. La certificazione di negativizzazione deve essere trasmessa dal lavoratore, anche in modalità telematica, alla casella fm.81.covid@comune.milano.it a cui accede il Medico Competente che ne informa il Datore di Lavoro. La quarantena non può essere interrotta.</p>	<p>Previo benessere del Medico Competente, Il lavoratore può rientrare in servizio</p>
--	--	---	--	--